



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Clausole valutative delle leggi regionali: l'esperienza della Regione Toscana

# Le clausole valutative in Regione Toscana

*Luciano Moretti, Consiglio regionale della Toscana  
Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche  
Assistenza al Difensore civico, ai Garanti e all'Autorità per la partecipazione*

# Cosa è una clausola valutativa?

- Una clausola valutativa (dall'espressione anglosassone *evaluation clause*) consiste in “uno specifico articolo di legge attraverso il quale viene attribuito un mandato esplicito, ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge, di produrre, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità d'attuazione, e a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari della legge e per la collettività” *(Progetto CAPIRe, Note per CAPIRe, 3/2003)*



# Riferimenti normativi delle clausole valutative in Regione Toscana

- Art. 45 dello Statuto (2005)

## *Controllo sulle leggi*

1. *Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.*
2. *La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di **clausole** volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.*
3. ....
4. .....



# Riferimenti normativi delle clausole valutative in Regione Toscana

- Art. 5, l.r. 55/2008 (Disposizioni in materia di qualità della normazione)
  - *Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi*
- 1. ....
- 2. *Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'articolo 45, comma 2, dello Statuto, in attuazione delle quali la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio, entro un determinato termine, una relazione contenente precise informazioni quantitative e qualitative necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, per le pubbliche amministrazioni esercenti le funzioni e per la collettività dalla applicazione della legge dopo il periodo di tempo indicato.*
- 3. ....
- 4. ....



# Il “ciclo di vita” delle clausole valutative

- Inserimento della clausola nel testo di legge
- Ricevimento della relazione del soggetto attuatore (G.R.)
- Redazione della nota informativa



# Inserimento della clausola valutativa

- **Proposta tecnica** dell'ufficio all'interno della scheda di fattibilità
- **Richiesta** da parte del Presidente/Consiglieri della Commissione
- **Già presente nel testo** della pdl presentata (eventuale proposta di **riscrittura**)



# Relazione del soggetto attuatore

- Redatta dagli uffici della G.R. competenti nella materia oggetto della legge
- Approvata con atto della G.R. (decisione di giunta) su proposta dell'Assessore competente e inviata al Consiglio
- Trasmessa a tutti i Consiglieri ed agli uffici consiliari coinvolti (segreteria di commissione e ufficio fattibilità e valutazione)



# Nota informativa

- **Cosa è:** documento sintetico che rielabora ed eventualmente integra il contenuto della relazione della G.R. **per rendere più complete e fruibili le informazioni**
- Redatta dall'ufficio fattibilità e valutazione, **di propria iniziativa o su richiesta** del Presidente della Commissione





# L'iter della nota informativa

- **Trasmissione al Presidente** della commissione
- **Comunicazione** in seduta di commissione e **distribuzione** ai componenti
- *Illustrazione in commissione da parte dell'ufficio fattibilità e valutazione e discussione (anche con la partecipazione di tecnici della G.R.)*



# “Diamo un po’ di numeri ...”

- 76 clausole valutative, di cui 68 vigenti (le prime nel 2001-02)
- Solo per 26 clausole esiste ad oggi almeno una relazione di ritorno
- Le relazioni hanno portato alla redazione di 42 note informative (la prima nel 2005 relativa ad una clausola del 2002)



# Alcune questioni aperte

- Un **tasso di risposta ancora non ottimale** agli obblighi informativi definiti con le clausole
- La **mancaza di un riferimento univoco** presso la GR per le risposte
- Il problema delle “**clausole obsolete**”



# Una domanda ineludibile

- Le clausole valutative, e le conseguenti relazioni di ritorno e note informative, producono qualche effetto sulla legislazione regionale?



# Effetti di carattere informativo

- Una più puntuale informazione per i Consiglieri
- Un'occasione di sistematica riflessione su quanto realizzato per gli stessi soggetti attuatori
- Un'occasione di confronto fra legislatore ed attuatore



# Effetti in termini di revisione normativa

- In diversi casi le **proposte di modifica** legislativa presentate dall'Esecutivo sono state **coerenti con quanto emerso nelle note informative**
- In un caso vi è stata una proposta di legge di iniziativa consiliare che ha condotto alla **modifica di una legge sulla base delle criticità evidenziate nella nota informativa**



# Il caso della l.r. 45/2012

- La l.r. 45/2012 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Toscana) prevedeva **uno sgravio IRAP pari al 20% dell'erogazione** liberale effettuata a sostegno di progetti culturali e paesaggistici
- **Esclusi dal beneficio fondazioni bancarie ed imprese assicurative**



# Le criticità evidenziate

- **Scarsa adesione**: nel 2014 solo tre progetti finanziati per un totale di € 18.500 di contributi ed € 3.700 di agevolazione concessa (a fronte di un milione di euro previsti)
- **Progetti in ambito locale**, anche per le difficoltà di incontro fra domanda e offerta
- La novità del progetto nazionale **Art Bonus** (n. 17 soggetti erogatori –spesso fondazioni bancarie- in Toscana per 5,8 mln di euro di contributi)





# La modifica alla l.r. 45/2012

- Nota informativa n. 35/2015 (dicembre 2015)
- Presentata pdl di iniziativa consiliare a luglio 2016
- Approvata l.r. 5 aprile 2017, n. 18 che abroga e sostituisce la l.r. 45/2012



# Le principali novità introdotte

- **Ampliamento dei beneficiari delle agevolazioni fiscali** (anche fondazioni, imprese assicurative, persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionale)
- **Incremento (40%) del beneficio per alcune tipologie** di progetti finanziati
- **Ampliamento dei possibili beneficiari dei finanziamenti** (anche enti ecclesiastici, fondazioni)



# I risultati della l.r. 18/2017

- Nell'anno 2018 sono stati finanziati n. 14 progetti, con erogazioni liberali pari a € 941.000 circa e agevolazioni IRAP pari a € 338.000 circa;
- Soggetti finanziatori: 8 società e 6 fondazioni
- Soggetti beneficiari dei finanziamenti: 3 comuni, 9 fondazioni, 2 istituti scolastici

